

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 457/2019/R/GAS - AGGIORNAMENTO INFRA-PERODO DELLA REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA – ORIENTAMENTI FINALI.

Premessa

Con il Documento per la Consultazione 457/2019/R/eel (di seguito: il Documento), l'Autorità presenta i propri orientamenti in merito all'aggiornamento infra periodo della regolazione output based della qualità dei servizi di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica, sviluppati anche alla luce delle osservazioni pervenute in materia a seguito del precedente documento per la consultazione 287/2019/R/eel contenente gli orientamenti iniziali sul medesimo tema.

In generale, come già espresso in occasione della precedente consultazione, si condivide l'impostazione generale che l'Autorità intende dare al quadro regolatorio applicabile alla qualità del servizio a partire dal 1° gennaio 2020. Parimenti, si condividono alcune, ulteriori proposte contenute nel Documento in oggetto che recepiscono, sebbene solo in parte, alcune istanze portate avanti, tra gli altri, anche dal Gruppo A2A.

Permangono, tuttavia, alcuni elementi critici che, si ritiene, potrebbero essere meglio declinati al fine di realizzare un quadro regolatorio maggiormente coerente e volto a favorire le iniziative innovative che potrebbero essere sviluppate dagli operatori, aspetto questo di particolare rilievo nella situazione attuale in cui si prevede una forte crescita del vettore elettrico nei consumi finali.

Infine, si sottolinea che alcune previsioni contenute nel documento in esame hanno un impatto decisamente negativo sul distributore nonostante questo, in alcuni casi, non abbia reali leve a sua disposizione per poter evitare le circostanze che generano tale impatto. Tali previsioni, inoltre, si inseriscono in un quadro regolatorio e normativo che vede gli operatori già particolarmente sotto pressione a causa di svariate circostanze, tra le quali vale la pena di sottolineare la probabile riduzione dei costi operativi riconosciuti a partire dal 2020 (ad oggi non ancora quantificabile data la mancata, seppur sollecitata, divulgazione dei dati quantitativi a riguardo), nonché il **grave danno economico** generato dalle norme e dalla regolazione vigente in materia di **titoli di efficienza energetica**.

Alla luce di quanto sopra, di seguito si affronteranno gli elementi del Documento di maggior rilievo per il Gruppo A2A.

Raggiungibilità dei livelli obiettivo di continuità del servizio entro il 2023

A2A concorda con l'opportunità di individuare degli indicatori, basati su dati quantitativi e di facile costruzione e interpretazione, per individuare quegli ambiti per i quali, date le loro caratteristiche oggettive, non è possibile rispettare il termine del 2023 per il raggiungimento dei livelli obiettivo di continuità del servizio e per i quali, di conseguenza, sarà possibile prevedere una estensione al 2025 della deadline.

A quest'ultimo proposito si ritiene che, anche per tener conto dei tempi necessari al compimento di tutti gli iter autorizzativi (spesso particolarmente complessi) ed alla realizzazione dei lavori inerenti la RTN in contesti urbani, sia più opportuna una

proroga di quattro anni anziché due anni per il raggiungimento dei livelli obiettivo (quindi con una “coda” anche nei prossimi 2 semi-periodi regolatori)

Per quanto riguarda gli indicatori utilizzabili, anche alla luce delle proposte avanzate dall’Autorità, si ritiene che un segnale di saturazione della capacità di trasformazione primaria rivelatore di una condizione particolarmente critica tale da rendere necessaria la posticipazione del termine possa essere il numero di utenti per trasformatore AT/MT medio a livello di ambito, eventualmente con soglie diversificate in base alla dimensione dello stesso.

In termini formali, la previsione in analisi si applicherebbe agli ambiti per i quali, per almeno il 50% delle Cabine Primarie, è verificata la seguente condizione:

$$\sum_{i=1}^n P_{Ci} \geq 2,5 \cdot \sum_{j=1}^{N-1} P_{Nj}$$

Dove:

- **n** è il numero di utenti alimentati dalla Cabina Primaria in oggetto
- **P_{ci}** è la potenza contrattuale dell’utente i-esimo alimentato dalla Cabina Primaria in oggetto (in MW)
- **P_{Nj}** è la potenza nominale del trasformatore AT/MT j-esimo in servizio nella Cabina Primaria in oggetto (in MVA).
- **N** è il numero di trasformatori in servizio nella Cabina Primaria in oggetto.
- **N-1** è il numero di trasformatori in servizio nella Cabina Primaria escludendo quello con potenza nominale inferiore.

Altri indicatori che potrebbero essere utilmente impiegati per definire gli ambiti dove è opportuno posticipare il termine per il rispetto degli obiettivi regolatori potrebbero essere:

- **Numero di utenti alimentati da ciascuna Cabina Primaria.** In particolare, si propone di considerare quegli ambiti dove siano in esercizio Cabine Primarie che **singolarmente** alimentino **più del 10%** degli **utenti BT** dell’intero ambito o comunque un numero di utenti superiore a **50.000**.
- **Densità energetica d’ambito.** In particolare, anche alla luce dell’impatto che la densità demografica ha sulla richiesta di energia elettrica (ancor più marcata in un’ottica di sempre maggiore penetrazione del vettore elettrico nei consumi finali) e sulla possibilità concreta di installare generazione distribuita, si propone di utilizzare un indicatore così strutturato:

$$\frac{\sum_{i=1}^n P_{Ci}}{S_A} > 15$$

Dove:

- **n** corrisponde al numero di utenti BT dell’ambito in oggetto;
- **P_{ci}** è la potenza contrattuale dell’utente BT i-esimo espressa in MW;
- **S_A** è la superficie complessiva dell’ambito in oggetto espressa in km²;

Ad ogni modo, gli indicatori dovrebbero essere utilizzati in modo alternativo tra loro e non combinato e, qualora un determinato ambito, anche non critico (dove con “critico” si intende esclusivamente un ambito con livelli di oltre il 50% peggiori i livelli

applicabili), dovesse avere le caratteristiche tali da rispettare il “gate” previsto per almeno un indicatore lo stesso dovrebbe poter accedere alla posticipazione del termine.

Per il monitoraggio e la verifica dell'avanzamento del processo autorizzativo degli interventi volti a risolvere le criticità tecnico-territoriali degli ambiti ammessi alla posticipazione del termine si potrebbe sfruttare l'esperienza già accumulata nei settori del trasporto gas e trasmissione di energia elettrica, seppur con le necessarie semplificazioni prevedendo una prima fase di ricognizione dei progetti previsti per la risoluzione delle criticità che caratterizzano gli ambiti ammessi alla posticipazione e delle relative necessità autorizzative e, successivamente, una verifica periodica (bilanciando opportunamente la necessità di avere informazioni aggiornate con l'efficienza operativa nella gestione dei tali flussi di informazione). Alla luce delle proposte avanzate in relazione ai possibili indicatori, l'elemento che andrebbe valutato nella prima fase sarebbe l'accettazione da parte del distributore della STMG elaborata da Terna a fronte della richiesta di connessione, mentre successivamente andrebbe valutata l'assegnazione della gara d'appalto per la realizzazione delle opere di realizzazione della Cabina Primaria e, in seguito, l'effettivo inizio/conclusione dei lavori.

Regolazione per esperimenti per favorire il miglioramento della continuità del servizio in aree critiche

A2A, come già indicato nelle proprie osservazioni al DCO 287/2019/R/eel, condivide l'introduzione di una regolazione per esperimenti dato che questa potrà essere funzionale non solo a permettere il raggiungimento degli obiettivi di continuità del servizio negli ambiti critici o con caratteristiche tecnico-ambientali tali per cui rispettano i livelli degli indicatori discussi nel precedente paragrafo, ma anche di essere di adeguato supporto alle iniziative innovative portate avanti dagli operatori.

A quest'ultimo proposito, tuttavia, anche in considerazione della sfida tecnologia e operativa intrinseca a tali iniziative si ritiene opportuno allargare quanto più possibile la platea di operatori che possono partecipare a tale regolazione proponendo proprie iniziative. In altre parole, l'accesso a tale regolazione non dovrebbe essere legato esclusivamente alla criticità dell'ambito (intesa come livelli di oltre il 50% peggiori i livelli applicabili) o alla sua ammissione al posticipo del termine per il rispetto degli obiettivi di continuità del servizio dato che questo, in un contesto in cui il vettore elettrico sta raggiungendo una sempre maggiore centralità, limiterebbe di molto la portata della regolazione e la sua capacità di supportare l'innovazione nel settore (oltre che quella di favorire il miglioramento della performance).

In questo senso si ritiene opportuno, se non rendere strutturale il meccanismo, almeno inserire ulteriori finestre temporali a quelle già proposte (ad esempio, aggiungendone ulteriori 2 nel corso del 2021 e nel 2022) così da massimizzare l'efficacia del meccanismo tenendo adeguatamente conto della difficoltà di sviluppare una iniziativa sperimentale sia da un punto di vista tecnologico che in termini di regolazione “sperimentale” applicabile.

Riduzione dei premi, per imprese con più ambiti, in caso di conseguimento di penalità ripetute (S6-S7)

A2A ribadisce il giudizio negativo in merito alla proposta dell'Autorità in materia di riduzione dei premi in caso di penalità ripetute su un medesimo ambito non solo perché

fortemente penalizzante per gli operatori e contraria alla ratio stessa della regolazione della qualità, che ha come oggetto il singolo ambito e la sua specifica performance in termini di continuità del servizio, elemento questo su cui la regolazione intende agire, migliorandolo. Ma anche perché tale proposta risulta fondata su presupposti non condivisibili e su un'osservazione parziale delle risultanze dei diversi ambiti gestiti dai vari operatori.

Alla luce di ciò, qualora fosse applicata la regola proposta dall'Autorità, l'incentivo/disincentivo derivante dalla regolazione incentivante verrebbe fortemente distorto in quanto verrebbe meno il nesso di causalità tra performance registrata nella specifica area e relativo premio/penale.

Ma quel che più conta è che la proposta dell'Autorità pare basarsi su valutazioni parziali, non sempre univoche e provate da dati. A tal proposito, infatti, si evidenzia che i principali ambiti urbani italiani (tra cui la stessa Milano), ovvero quelli ambiti verosimilmente con maggior energia distribuita e dove, conseguentemente, gli eventuali premi sarebbero stati maggiori, negli ultimi anni (e in particolare nel 2017, ultimo anno noto) sono risultati in penale o in franchigia, dimostrando con ciò l'insussistenza di comportamenti opportunistici da parte degli operatori (i.e. focalizzazione su ambiti più "redditizi" da un punto della regolazione della continuità), ma, al contrario, l'oggettiva sfida tecnico-operativa nel garantire elevati standard qualitativi in tali contesti, cosa che verrebbero ulteriormente inasprita qualora fossero ulteriormente diminuite le risorse (e distorti i segnali regolatori) utilizzabili per migliorare il servizio.

Ad ogni modo, **ferma restante la forte contrarietà di A2A a tale proposta**, si ritiene che tale meccanismo – anche per i rilevanti impatti che potrebbe avere - **non dovrebbe agire in modo automatico ma solo a valle di un'adeguata istruttoria volta a verificare, tra l'altro, l'andamento degli investimenti del distributore nell'ambito di riferimento in confronto alla media degli altri ambiti gestiti** e che debba comunque presentare dei floor considerati a livello societario (i.e. al massimo, si potranno erodere i premi conseguiti) .

Meccanismi finalizzati al raggiungimento o mantenimento dei livelli obiettivo di numero e durata delle interruzioni (S8-S10)

A2A condivide pienamente l'opportunità di inserire delle regole specifiche per ambiti in alta concentrazione ma con più di 250.000 utenti dato che ciò, come ribadito in svariate occasioni, permetterebbe una maggiore coerenza tra la regolazione applicabile e le specificità operative che i distributori si trovano ad affrontare negli ambiti in "altissima" concentrazione.

A questo proposito, anche in considerazione della condivisione da parte dell'Autorità delle criticità insite nell'operare in tali particolari ambiti, si ritiene assolutamente opportuno introdurre un aumento delle franchigie non solo per l'indicatore di durata delle interruzioni, ma anche per quello di numero dato che è proprio tale indicatore quello maggiormente influenzato dalle particolari condizioni tecnico-ambientali di tali ambiti.

Si concorda, altresì, anche con l'opportunità di riaprire i termini per la scelta delle imprese distributrici in relazione all'inclusione negli indicatori D1 e N1 delle interruzioni dovute a cause esterne.

Effetti di mutamenti climatici anche per la regolazione del numero di interruzioni e Periodi di Condizioni Perturbate (S11)

A2A condivide il meccanismo di sterilizzazione dall'indicatore del numero di interruzioni della quota parte di interruzioni brevi dovute ad un elevato di numero di fulminazioni al suolo proposto dall'Autorità.

In relazione agli orientamenti espressi in materia di modifica e aggiornamento della vigente metodologia di intercettazione dei Periodi di condizioni perturbate - PCP, pur condividendone l'impostazione generale e le relative finalità, si ritiene elemento imprescindibile dello stesso il mantenimento della finestra temporale di 3 ore in anticipo e 3 ore in ritardo rispetto al periodo individuato come PCP. In caso di sua assenza, infatti, per intercettare un periodo di 12 ore (i.e. equivalente ad un PCP in attuazione della regolazione vigente), occorre che vengano intercettati 3 PCP consecutivi (sfalsati di 3 ore) e ciò, alla luce delle analisi effettuate, sarebbe particolarmente penalizzante per gli operatori e in contrasto con le motivazioni per cui era stata prospettata inizialmente la modifica del meccanismo in discussione.

A2A ritiene, inoltre, necessario che vengano escluse dal conteggio dell'indicatore N1 le interruzioni dovute all'apertura di trasformatori AT/MT. Tali eventi, infatti, sono assimilabili a quelli che normalmente accadono sulla rete AT, quindi con numeriche di accadimento ridotte ma effetti sugli indicatori elevatissimi¹.

In alternativa, anche per coerenza con gli indicatori di riferimento, **si ritiene opportuno includere nel meccanismo di intercettazione dei PCP anche le interruzioni dovute all'apertura dei trasformatori AT/MT o MT/MT** (contate una sola volta, indipendentemente dal numero di linee sottese).

Infine, si ritiene opportuna una riflessione sulla regolazione applicabile in materia di **interruzioni non accertate** sulla rete di distribuzione. Queste, infatti, sono sempre a carico del distributore che, in questo modo, viene penalizzato dagli attuali limiti normativi che consentono agli utenti MT, a fronte di una penalità, di non adeguare i propri impianti i quali, a causa di tale mancato adeguamento, provocano numerose interruzioni che incidono negativamente sugli indicatori di continuità del distributore², che peraltro non ha ulteriori leve per costringere tali soggetti a modificare il proprio comportamento.

A questo proposito, ferma restando l'attribuzione al distributore di tali interruzioni, si ribadisce la proposta – già avanzata nell'ambito delle osservazioni al DCO 287/2019/R/eel - di **ampliare la popolazione degli utenti cui applicare il CTS maggiorato** (CTS_m), aggiornando in tal senso le previsioni di cui alla Delibera ARG/elt 33/08 tenendo conto, nel calibrare i criteri di inclusione nei soggetti cui applicare tale importo e di valorizzazione dello stesso, del tempo oramai trascorso dall'introduzione dell'obbligo di adeguamento (oltre 10 anni). Parallelamente, sarebbe opportuno introdurre previsioni regolatorie volte (i) a incentivare/facilitare gli operatori che intendono installare protezioni nelle riconsegne MT utili ad accertare quando la causa dell'interruzione è l'utente MT e (ii) in quest'ultimo caso, a consentire al distributore di imputare tale disservizio a "cause esterne".

¹ Basti considerare che nel 2018, nel caso di Unareti, soli n. 6 eventi hanno inciso per circa 0,18 interruzioni-utenteBT

² E.g. Nel 2018 nel comune di Milano, a fronte dei circa 300 guasti accertati sulla rete, si sono verificate almeno 100 interruzioni per le quali la causa non è stata accertata

Altri aspetti della regolazione della qualità del servizio

A2A, in merito alle proposte volte a riequilibrare il Fondo Eventi Eccezionali, ritiene opportuno precisare che le proposte di cui al punto 6.1 lettere a) e c) vadano intese non a sfavore del distributore. In altre parole, i tetti indicati ai punti appena citati valgono con riferimento all'ammontare massimo dell'indennizzo ottenibile da un utente MT e al relativo numero, a prescindere che questo sia erogato in parte o completamente a favore del fondo. In caso contrario, infatti, il distributore si troverebbe a far fronte a quella parte di indennizzi causati da eventi eccezionali oggi coperta dal fondo e che dal prossimo 1° gennaio non più a causa della mera situazione finanziaria del fondo stesso, con evidente danno per il distributore stesso (e senza che questo possa mettere in atto azioni di contenimento/prevenzione che lo mettano completamente a riparto da tale ulteriore esborso).

A2A concorda con l'opportunità di modificare gli attuali criteri per la quantificazione degli indennizzi utilizzando come parametro la potenza effettivamente interrotta in quanto tale parametro rispecchia più fedelmente il disagio percepito dal cliente interrotto ed è coerente con quanto già avviene per il calcolo delle penalità per il superamento degli standard sul numero massimo di interruzioni annue. Tale previsione potrebbe essere utilmente adottata anche nell'ambito della definizione della regolazione applicabile alle interruzioni di lunga durata oggetto del DCO 430/2019/R/eel, tema assai affine a quelli trattati nel presente Documento.

Aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni

In merito alle proposte di aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni, si ritiene opportuno chiarire e eventualmente perfezionare i seguenti elementi:

- In relazione a quanto prospettato al punto 7.1 lettera i) del Documento (*"raccolta dati di continuità del servizio (ad esclusione dell'anticipo al 31 marzo della raccolta dati di cui al comma 45.2 del TIQE e con l'aggiunta della differenziazione tra utenza domestica e BT non domestica per il registro delle interruzioni)"*), si ritiene opportuno che sia meglio specificato se nell'estratto del registro delle interruzioni che in futuro dovrà essere trasmesso entro il 31.03 e non più entro il 31.05 dovranno essere presenti informazioni ulteriori rispetto ad oggi e, in particolare, la differenziazione dell'utenza BT. Qualora ciò fosse confermato, si ritiene che la nuova scadenza non possa aver decorrenza prima del 2021 (con riferimento ai dati 2020) a causa della necessità di adeguamento dei sistemi informativi degli operatori.
- Rispetto alla "Determinazione dell'istante di inizio delle interruzioni con origine BT" di cui al punto 7.2 del documento si valuta positivamente la proposta avanzata dall'Autorità che coglie una criticità più volte segnalata da A2A. Si osserva, però, che l'istante di inizio dell'interruzione è anche il riferimento per la verifica dello standard specifico per il ripristino della fornitura a seguito di guasto del gruppo di misura (qualora applicabile) e, di conseguenza, sarebbe opportuno modificare la soglia proposta per l'accorpamento delle chiamate a massimo 2 ore invece delle 4 proposte, così da essere coerenti con tempo massimo previsto per tali fattispecie.

Inoltre, come già descritto nelle osservazioni al precedente DCO 287/2019/R/eel, A2A ritiene opportuno che il prossimo quadro regolatorio relativo alla continuità del servizio,

anche in considerazione delle disposizioni in materia di contenimento delle perdite commerciali di energia elettrica (cfr. meccanismo ex art. 26 TIV e recente richiesta di informazioni in materia di gestione dei prelievi fraudolenti), **tenga adeguatamente conto degli effetti che eventuali allacci abusivi hanno sulla performance di continuità.**

In particolare, si consideri il seguente esempio:

- Il distributore concessionario ha rilevato un collegamento abusivo alla propria rete di distribuzione di energia elettrica esercita in bassa tensione, realizzato mediante collegamento di un cavo in colonnina di derivazione.
- Per ragioni di sicurezza, la rimozione del collegamento abusivo richiede la disalimentazione della corrente elettrica dalla cabina secondaria da eseguire tramite l'apertura dell'interruttore della linea BT interessata.
- Ciò comporta, di conseguenza, la disalimentazione anche degli utenti BT alimentati da tale linea ad essa regolarmente connessi.

In ogni caso, l'intervento per l'eliminazione del collegamento abusivo e messa in sicurezza dell'impianto viene realizzato solo nel momento in cui le FF.OO siano in grado di assicurare lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni di ripristino resesi necessarie.

Nel caso appena descritto, **si ritiene corretto attribuire alla casistica "forza maggiore" l'interruzione provocata agli utenti connessi all'interruttore della linea BT causata dagli interventi necessari per l'eliminazione del collegamento abusivo.** Ciò in quanto tale interruzione è causata dai seguenti motivi:

1. Rimozione urgente delle condizioni di pericolo di elettrocuzione per i soggetti che hanno realizzato l'allaccio abusivo e stanno prelevando fraudolentemente energia elettrica
2. Rimozione urgente del collegamento abusivo onde evitare eventuali danni agli impianti di distribuzione del DSO, nonché agli impianti di utenza connessi alla rete di distribuzione
3. Limitare la durata del prelievo fraudolento

Com'è evidente, nessuno dei citati motivi è ascrivibile al distributore, mentre le modalità operative rappresentate consistono in un modo corretto e diligente di gestione dell'attività di distribuzione, che verrebbero però rese inapplicabili qualora le stesse comportassero un peggioramento degli indici di continuità del servizio rilevanti ai fini della definizione dei premi e delle penalità. Allo stesso modo tali modalità operative, finalizzate all'**immediata risoluzione** del problema rilevato, non potrebbero essere applicate qualora si dovesse necessariamente procedere al preavviso dell'utenza oggetto di disalimentazione al fine di poter scorporare l'interruzione dagli indicatori di continuità, con evidente danno per i clienti finali a causa del perdurare della condotta abusiva individuata.

Premi e penalità per l'incremento della resilienza delle reti di distribuzione (S14)

A2A, in un'ottica di certezza della regolazione, ritiene che la proposta dell'Autorità vada applicata solo a partire dai prossimi piani per l'incremento della resilienza, escludendo dall'applicazione di tale limite i progetti inclusi nei piani già presentati.